

Penale Sent. Sez. 4 Num. 32106 Anno 2017

Presidente: BIANCHI LUISA

Relatore: MICCICHE' LOREDANA

Data Udiienza: 22/03/2017

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FIORI VALENTINA nato il 17/04/1974 a CAGLIARI

avverso la sentenza del 05/02/2016 del TRIBUNALE di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'

Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

*Udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Miondole  
dell'Avv. Caglieri che ha concluso per la inammissibilità  
del ricorso.*

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 5 febbraio 2016 il Tribunale di Cagliari confermava la pronuncia di condanna ad €.800,00 di multa nonché al risarcimento del danno nella misura di €.5000,00 nei confronti della costituita parte civile emessa dal Giudice di Pace di Cagliari nei confronti di Fiori Valentina. La Fiori era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 590 cod pen per aver cagionato a Ibba Denise lesioni personali (ustioni di secondo grado all'interno delle gambe) per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, sottoponendola a un trattamento estetico di depilazione tramite tecnica " a luce pulsata".

2. Il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità della Fiori in base alle convergenti risultanze della perizia medico legale espletata e delle dichiarazioni della parte offesa, liquidando altresì il danno in base alla percentuale di danno biologico permanente riconosciuto dal CTU.

3. Propone ricorso Fiori Valentina, lamentando mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale aveva acriticamente condiviso le conclusioni del CTU, già recepite dal primo giudice, senza rispondere adeguatamente ai motivi di appello. Peraltro, le affermazioni dell'elaborato peritale erano di per sé contraddittorie, avendo ritenuto il medico legale che le ustioni erano possibili e rare complicanze del trattamento di luce pulsata, caso, dunque, eccezionale, per cui nessun rimprovero poteva essere mosso la Fiori. Parimenti, il consulente aveva escluso la sussistenza di postumi invalidanti ma aveva invece affermato che la Ibba aveva riportato un danno biologico. Inoltre, il danno era stato liquidato senza il richiamo ad alcun criteri legale o tabellare, in spregio al principio per cui qualsiasi voce di danno liquidata deve essere dimostrata.

4. Ha depositato memoria la parte civile, deducendo l'inaammissibilità dell'impugnazione per tardività ed insistendo per il rigetto del ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Va premesso che, su conformi conclusioni del procuratore generale, deve rigettarsi la richiesta di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore Daniele Condemi, poichè generica e non documentata. Il rinvio è stato infatti richiesto in quanto " risultano fissate udienza dibattimentali per le quali non è possibile ottenere un rinvio", senza alcuna precisazione né tantomeno alcuna allegazione documentale atta a supportare quanto dichiarato e tale da rendere impossibile l'accertamento demandato al giudice in ordine alla valutazione comparativa degli impegni professionali, secondo l'insegnamento

dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109). È stato infatti specificato che è legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto è onere del difensore istante indicare precisamente le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle (Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Rv. 248905; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395).

2. Ciò posto, ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
3. La motivazione della sentenza, il cui dispositivo è stato pronunciato all'udienza del 5 febbraio 2016, risulta depositata il 6 febbraio 2016, ossia nel termine di 15 giorni. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett b) cod proc pen, l'impugnazione doveva essere proposta entro trenta giorni, decorrenti - secondo il disposto di cui al medesimo art. 585, comma 2, lett c) cod proc pen - dal 20 febbraio 2016.
4. Il ricorso risulta invece depositato in data 11 aprile 2016, oltre il termine previsto dalla legge.
5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende oltre alla refusione delle spese in favore della parte civile liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2017

Il Consigliere estensore

Loredana Micciché



Il Presidente

Luisa Bianchi

